

REGOLAMENTO delle COMMISSIONI
del
CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di PIACENZA
(adottato con delibera del 14 maggio 2024)

Art. 1

L'attività del Consiglio viene svolta anche mediante commissioni di lavoro, istituite in conformità dell'[art. 32 legge n. 247/2012](#).

Art. 2

Le commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, alle quali vengono attribuite specifiche competenze per materie o aree tematiche con funzioni di studio, consultive e – nei limiti previsti dalle norme – deliberative.

Le commissioni non possono svolgere attività che comportino assunzione di impegni di spesa.

Art. 3

Le commissioni istituite sono le seguenti:

Commissione bilancio contabilità

Commissione famiglia minori disabilità

Commissione formazione e adempimento obblighi formativi

Commissione informatica

Commissione liquidazione parcelle

Commissione mediazione e altri istituti

Commissione equo compenso

Commissione patrocinio a spese dello Stato e aggiornamento elenchi difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato e d'ufficio

Commissioni praticanti e verifica della pratica

Commissione verifica e predisposizione regolamenti

Art. 4

Ove non diversamente stabilito dalla legge ovvero da delibera del Consiglio dell'Ordine, l'attività delle commissioni è regolata dal presente regolamento.

Inoltre, restano efficaci, in quanto compatibili e applicabili, i regolamenti interni già in essere.

Le commissioni rappresenteranno al Consiglio gli adeguamenti necessari dei regolamenti esistenti nonché la necessità di approvarne di nuovi.

Art. 5

Le commissioni svolgono le attività di loro competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio.

Qualora il Consiglio non abbia esplicitato i propri programmi e indirizzi, relativamente alla attività sottoposta alle commissioni, i referenti dovranno richiedere al Consiglio le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

Le commissioni si riuniscono preferibilmente, ma non necessariamente, presso la sede dell'Ordine: possono infatti riunirsi anche presso gli studi professionali dei componenti.

Le commissioni svolgono le proprie attività informandone il Consiglio, con relazione quantomeno quadrimestrale, anche verbale, del referente; di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale che deve essere trasmesso via email a tutti componenti e all'Ufficio di Presidenza (presidente, segretario e tesoriere) ovvero inserito nell'area riservata ai consiglieri del sito internet dell'ordine.

Il presidente e ciascun consigliere hanno facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le commissioni.

Ogni componente di ciascuna commissione può chiedere ed ottenere che uno o più argomenti posti all'ordine del giorno della propria commissione, al fine dell'assunzione della relativa delibera, siano rimessi al Consiglio dell'Ordine.

Parimenti il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Presidente e/o del

Segretario, anche senza adozione di apposita delibera, può sempre e senza formalità avocare a sé ogni decisione in ordine ai temi trattati dalle commissioni.

Art. 6

Ciascuna commissione è formata da almeno tre consiglieri ed è coordinata da un consigliere referente designato, nominato da parte del Consiglio dell'Ordine o – in assenza di nomina – dai componenti la commissione o dal consigliere più anziano.

Ciascuna commissione designa il componente con funzioni di segretario, incaricato di redigere i verbali delle riunioni, in assenza di nomina i verbali sono redatti dal consigliere referente.

Il Consiglio può chiamare a partecipare ai lavori delle commissioni avvocati non componenti del Consiglio che abbiano competenza nelle attività oggetto di studio, il numero dei quali non potrà superare quello dei componenti consiglieri, ferma la facoltà del Consiglio di derogare a tale principio.

In presenza di malfunzionamento delle commissioni o di mancata partecipazioni ai lavori per due riunioni consecutive da parte di uno o più dei suoi componenti senza giustificato motivo, il Consiglio, può provvedere allo scioglimento della commissione ovvero alla sostituzione, anche solo parziale, dei componenti.